

Settore 4 • servizi alla persona

Servizi sociali di Ambito

Ufficio di piano

2014_guida_operativa_tm-scuole.doc

Rev 01_dicembre 2014

Comuni associati dell'Ambito territoriale di Seriate
Servizio Tutela Minori

GUIDA OPERATIVA PER LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZIO TUTELA MINORI

1. PREMESSA

Questo documento rappresenta uno strumento su cui costruire un percorso di collaborazione tra la scuola e l'Ufficio tutela minori dell'Ambito territoriale di Seriate. L'obiettivo è quello di poter definire prassi operative, per favorire una corretta modalità di lavoro, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di ciascuno: i minori e le loro famiglie, la scuola e gli operatori dell'Ufficio tutela minori.

2. PARTE PRIMA: LA TUTELA DEI MINORI

2.1 IL SERVIZIO TUTELA MINORI

L'ufficio tutela minori ha lo scopo di assistere, proteggere e tutelare i minori e le famiglie con problemi di disagio sociale grave, maltrattamento ed abusi. Accompagna e sostiene le famiglie in difficoltà nel percorso di recupero delle loro capacità di accudimento, affettive e relazionali.

L'ufficio tutela minori collabora e si collega con i servizi del territorio e le istituzioni, con particolare riferimento ai Comuni e alla magistratura ordinaria e minorile competente.

È un servizio di Ambito, finanziato con i fondi messi a disposizione da Stato, Regione, enti locali. L'equipe degli operatori è composta da assistenti sociali e psicologi, messi a disposizione dall'ASL.

2.2 LE PROBLEMATICHE DI CUI SI OCCUPA

Le "Linee guida per la presa in carico dei minori vittime di violenza" della Regione Lombardia evidenziano 5 forme di violenza ai minori:

- **la trascuratezza**, cioè la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento, che determinano un ritardo nella crescita o danni sullo sviluppo o per la salute, in assenza di cause organiche;
- **il maltrattamento fisico**, ossia la presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita;
- **il maltrattamento psicologico** (o abuso emozionale) inteso come una relazione emotiva caratterizzata da continue e ripetute pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazioni e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitive-emotive quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione la memoria;

- **l'abuso sessuale**, inteso come coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente acconsentire in ragione dell'età o della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un minore, la pornografia e la prostituzione infantili;
- **la violenza assistita**, ossia il coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative, per cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivati dal maltrattamento direttamente subito.

Anche le situazioni di **minori stranieri non accompagnati** dai genitori necessitano di un intervento di tutela, non solo dal punto di vista legale, ma che garantisca loro la predisposizione di progetti di affido a comunità, a parenti o a famiglie disponibili, in grado di provvedere alla loro cura, protezione ed educazione.

2.3 COMPETENZE DEI COMUNI

Il DPR 616/1977, richiamato dalla 142/1990 e dalla 328/2000, attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali.

Attraverso i propri servizi i Comuni espletano:

- **Funzioni di vigilanza e tutela del minore** (DPR 616/1977, L.184/1983, L.149/01) in collaborazione con l'autorità giudiziaria, per la rimozione degli ostacoli ad un pieno sviluppo del bambino (artt. 3 e 31 della Costituzione);
- **Funzioni di prevenzione primaria** attraverso lo sviluppo di adeguate politiche di sostegno del processo evolutivo e di aiuto al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone, individuazione di situazioni di rischio prima che si traducano in danno;
- **Funzione assistenziale:** assumono il ruolo di rappresentante dell'interesse del minore nei casi di allontanamento (art.403 c.c), l'obbligo di protezione del minore successivamente all'allontanamento, la competenza di predisporre un progetto educativo (art.23 DPR 616/1977), funzioni di rappresentanza istituzionale nei confronti dell'utenza, degli altri enti, dell'autorità giudiziaria.

2.4 COMPETENZE DELLA MAGISTRATURA

La Magistratura ordinaria, in base al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, se è stato commesso un reato, ha l'obiettivo di individuare il colpevole e sottoporlo a punizione.

La Magistratura minorile, che costituisce il fulcro di protezione giudiziaria dell'infanzia, deve valutare se la potestà dei genitori può ancora essere esercitata o deve essere limitata, sospesa o decaduta.

I servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia hanno compiti di vigilanza, tutela e assistenza nei confronti del minore autore di reato di abuso.

2.5 OBBLIGATORietà DELLA SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGIUDIZIO A CARICO DEI MINORI - FONTI NORMATIVE

- **L.698/1975, L.616/1977, L.833/1978:** tutti gli operatori socio-sanitari nell'esercizio delle loro funzioni devono vigilare ed assumere iniziative a tutela del minore attivando all'occorrenza l'autorità giudiziaria;
- **L.184/1983, L. 149/2001:** tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori;
- **L. 216/1991** per le situazioni di grave rischio l'istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.

In base alle leggi suddette, sono tenuti a segnalare le situazioni di disagio minorile tutti gli operatori sanitari che operano nel campo dell'infanzia e anche tutti gli operatori che operano sia nella scuola pubblica che privata.

Detti operatori non solo possono, ma anzi devono segnalare le situazioni di pregiudizio. La mancata segnalazione costituisce, infatti, omissione di atti d'ufficio (art.328 C.P.).

3. PARTE SECONDA: MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZIO TUTELA MINORI

3.1 LA SEGNALAZIONE

La segnalazione è il primo passo per aiutare un bambino che nella famiglia vive una situazione di rischio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore.

La scuola, per la quotidianità dei contatti con gli allievi rappresenta un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza avendo la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. La scuola oltre ad avere un rapporto costante con il minore esercita anche un ruolo che tende a favorire la partecipazione delle famiglie, pertanto, è anche il luogo ove si attiva un rapporto significativo con il minore ed i suoi genitori. Il rapporto tra scuola e famiglie deve essere impostato sulla fiducia, sulla trasparenza e sul coinvolgimento.

La buona regola di informare la famiglia su tutto quello che si sta facendo con e per il minore trova dei limiti professionali e giuridici solo quando si sia di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso o grave pregiudizio.

Il rapporto tra servizio tutela minori e istituzione scolastica in materia di prevenzione ed emersione di situazioni di rischio deve essere improntato alla collaborazione costante, fiducia ed informazione reciproca.

Nel rapporto tra operatori lo scambio di informazioni non costituisce violazione della privacy ed è essenziale per realizzare una reale collaborazione nell'interesse dei minori.

3.2 LA SEGNALAZIONE DELLA SCUOLA AL SERVIZIO TUTELA MINORI

a. Consulenza orientamento

Nelle situazioni individuate dalla scuola, gli operatori della Tutela minori sono disponibili a fornire ai dirigenti ed agli insegnanti indicazioni metodologiche per l'osservazione e la valutazione degli indicatori di disagio di un minore, questo anche prima di decidere sulla necessità di una segnalazione al servizio tutela.

Tali consultazioni non sostituiscono la segnalazione e non liberano i pubblici ufficiali dai propri obblighi.

Se emergono elementi tali da rendere necessario l'intervento diretto del servizio Tutela minori, perché si è di fronte a una condizione di sofferenza del minore, la scuola inviterà la famiglia a rivolgersi all'operatore indicato dal servizio Tutela minori. Se la famiglia non si rivolge al servizio Tutela minori, la scuola provvederà ad una segnalazione scritta. Il servizio e la scuola sono tenuti a concordare le modalità più opportune per il passaggio delle notizie.

Si esclude l'informazione ed il coinvolgimento delle famiglie solo quando si è di fronte a situazioni di sospetto abuso sessuale intrafamiliare, di maltrattamento e comunque nei casi in cui si ha un fondato motivo di credere che il coinvolgimento della famiglia sia di pregiudizio per il minore.

b. La segnalazione scritta

Nelle situazioni in cui il disagio è grave, come:

- abbandono,
- gravi carenze educative,
- continua e grave trascuratezza,
- minori stranieri non accompagnati dai genitori,
- frequenza scolastica irregolare ed assenze scarsamente giustificate,

la scuola, attraverso il dirigente scolastico, segnala il minore che, a suo parere ed in base alle informazioni di cui è in possesso, si trova in una situazione di pregiudizio. Ciò che la

scuola segnala non è una situazione di accertato pregiudizio ma un'ipotesi di pregiudizio. Spetta, infatti, al servizio Tutela minori e alla Magistratura minorile raccogliere le prove che tale pregiudizio sussista.

L'obiettivo della segnalazione è quello di portare all'attenzione del servizio Tutela minori la situazione del bambino per verificarne le condizioni di vita e prendere, se necessario, provvedimenti per aiutarlo.

Ricordarsi che:

- È necessario inviare un'immediata e formale segnalazione per iscritto al servizio Tutela minori, a firma del dirigente scolastico, su carta intestata.
- Il servizio Tutela minori provvederà alla presa in carico del nucleo familiare e del minore, predisponendo tutti gli interventi di valutazione ed eventualmente di protezione del minore.
- La scuola effettuerà la segnalazione contemporaneamente al servizio Tutela minori ed al servizio sociale comunale.
- La presa in carico prende avvio con la segnalazione scritta.

3.3 IL RAPPORTO TRA SERVIZI E SCUOLA NEI CASI GIÀ IN CARICO AL SERVIZIO TUTELA MINORI

Nel rapporto servizi e scuola è indispensabile stabilire delle buone prassi di passaggio dell'informazione che facilitino l'esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenzione del disagio in età evolutiva. L'informazione reciproca, tempestiva, chiara ed esaustiva costituisce la base del rapporto fiduciario.

Il servizio Tutela Minori competente provvederà a:

- informare, al momento dell'iscrizione, il dirigente scolastico circa i casi in carico che hanno una rilevanza socio educativa e se necessario, fare in modo che la scuola conosca i singoli progetti, gli obiettivi che si intendono realizzare, gli interventi che si mettono in atto, ivi compresi i dispositivi dei decreti della giustizia minorile relativi alla potestà genitoriale e alle eventuali prescrizioni alla famiglia;
- informare, nei casi di separazione conflittuale, circa la regolamentazione dei rapporti tra il minore ed i suoi genitori, in modo particolare quando questi interessino la scuola. La scuola potrà acquisire i decreti che li riguardano a cura dei genitori interessati;
- comunicare alla scuola per i minori in affido familiare le modalità del rapporto delle due famiglie con la scuola medesima.

La scuola, attraverso incontri periodici con i servizi:

- informa i servizi sull'andamento delle situazioni e concorda con gli operatori sociali i comportamenti più appropriati da tenere.

3.4 A CHI SEGNALARE

Al responsabile del Servizio Tutela Minori che provvederà ad un accertamento; nel caso in cui non fosse possibile aiutare il minore con la collaborazione della famiglia, provvederà a segnalare a sua volta alla Procura minorile per i provvedimenti di competenza.

A seguito della segnalazione il servizio Tutela minori prende in carico la situazione e su indicazione del Tribunale dei minorenni predisporrà e metterà in atto progetti di aiuto alla famiglia e/o di tutela del minore.

Alla Scuola il servizio Tutela minori comunicherà il nome dell'operatore che ha preso in carico la situazione, i contenuti del progetto predisposto ed i provvedimenti che il Tribunale dei minorenni assumerà.

Tutti gli operatori pubblici e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti alla riservatezza rispetto a tali informazioni.

3.5 LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il Dirigente scolastico di ciascuna scuola può nominare un docente quale referente in materia di abuso e maltrattamento dei minori. Se nominato, il nominativo del referente deve essere comunicato al servizio Tutela minori.

Il referente ha il ruolo di:

- agevolare la circolazione dell'informazione presso i colleghi;
- avviare iniziative specifiche di formazione;
- offrire una prima consulenza ai colleghi che si trovano nelle condizioni di dover formulare una segnalazione in ordine alle tematiche dell'abuso e del maltrattamento;
- operare al fine di promuovere il miglior raccordo tra il servizio Tutela minori, i servizi sociali comunali e la scuola, promuovendo, anche insieme ai colleghi di altre scuole, iniziative di sensibilizzazione e formazione.

3.6 RAPPORTI CON LA FAMIGLIA DEL MINORE

Effettuare la segnalazione al servizio Tutela minori comporta normalmente che i genitori del minore o gli esercenti la potestà siano informati dal dirigente della scelta fatta dalla scuola.

L'incontro tra gli operatori scolastici ed i genitori del minore deve consentire a questi ultimi la comprensione chiara degli elementi di disagio del minore, favorendo l'assunzione di responsabilità da parte degli adulti coinvolti.

I genitori non devono dare un consenso alla segnalazione, che rimane un atto dovuto e responsabile da parte di incaricati di pubblico servizio, che hanno ravvisato una situazione di rischio per un dato minore.

Qualora gli Istituti comprensivi si avvalgano della consulenza di un operatore psico-pedagogico, che a seguito del suo specifico lavoro ha ravvisato la necessità di un intervento di tutela, è opportuno che il professionista informi il Dirigente e che si proceda secondo quanto già esposto.

3.7 LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA SCUOLA DA PARTE SERVIZIO TUTELA MINORI

Nell'attività di lavoro con le famiglie gli operatori psico-sociali hanno talvolta la necessità di raccogliere alcuni elementi relativi all'andamento scolastico dei minori seguiti ed al loro benessere generale.

Solitamente quando gli operatori intendono chiedere un incontro con gli operatori scolastici, avvertono i genitori dei minori, salvo i casi di sospetto abuso sessuale e maltrattamento, dove si rende necessario contattare la scuola durante la verifica della segnalazione ricevuta per raccogliere ulteriori elementi probatori utili alla definizione della problematica segnalata. Tale contatto deve prevedere un rapporto diretto prima con il Dirigente scolastico poi con gli insegnanti del minore.

È necessario che il Dirigente scolastico sia sempre informato degli incontri che avvengono tra i suoi operatori e quelli del servizio Tutela minori, autorizzandoli o anche presenziandovi di persona.

Il luogo degli incontri verrà valutato per ogni singolo contatto, e fermo restando la disponibilità degli operatori del servizio Tutela minori a raggiungere i plessi scolastici, potrebbe essere necessario che siano gli insegnanti ad essere autorizzati a raggiungere la sede del servizio Tutela minori.

Il servizio Tutela minori potrebbe avere la necessità di ricevere una relazione scritta da parte dell'Istituto scolastico, che dovrà giungere per vie formali. È necessario formalizzare per iscritto qualsiasi richiesta di incontro o di informazioni richieste alla scuola.

Tutte le informazioni raccolte nel corso degli incontri o contenute nelle relazioni sono riservate e coperte da segreto professionale a norma dell'articolo 622 C.P..

Tutti gli operatori, sia del servizio Tutela minori che scolastici, sono tenuti al segreto d'ufficio.

Sia le informazioni raccolte verbalmente che eventuali scritti, sono generalmente utilizzati dagli operatori psico-sociali per segnalazioni all'autorità giudiziaria, là dove necessario, e le relazioni indirizzate al servizio Tutela minori potranno essere allegate alle relazioni indirizzate alla magistratura. L'accesso agli atti è regolamentato da apposite norme.

4. PARTE TERZA: GESTIONE DELLE EMERGENZE – CASI PARTICOLARMENTE GRAVI

4.1 REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO CHE È NECESSARIO SEGNALARE

Art. 332 C.P.P.: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono obbligati a segnalare al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria i reati perseguibili d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Non si può scaricare su altri l'obbligo della denuncia.

Reati perseguibili d'ufficio che è necessario segnalare:

- **maltrattamenti in famiglia** (art.572 C.P.): condotte non occasionali da parte di genitore o parente che sono lesive dell'integrità fisica o psichica delle persone (la Corte di Cassazione con sentenza 16 ottobre 1992 ha definito tali condotte lesive come "quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni famigliari");
- **abuso di mezzi di correzione** (art.571 C.P.): infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori;
- **reati sessuali** (Legge 66/1996): qualunque attività sessuale, anche senza costrizione, con minore di anni 14. Attività sessuale con minore di anni 16 se chi agisce è il genitore, il di lui convivente, il tutore o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o custodia; evasione scolastica (art.731 C.P.);
- **lesioni personali aggravate** (art.582-585 C.P.).

4.2 COSA SEGNALARE

L'operatore che fa la segnalazione non segnala che con certezza sia stato commesso un reato ai danno di un minore, ma solo l'esistenza di un sospetto sufficientemente fondato che il reato sia stato commesso.

Nel caso di un sospetto di reato l'operatore scolastico non deve raccogliere elementi di prova per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso. Così facendo si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che compete alla Magistratura penale.

4.3 A CHI SEGNALARE

Nei casi di grave pregiudizio oltre al servizio Tutela minori del territorio è possibile segnalare a:

- al 112 o al 113 – ufficio minori presso la Questura di Bergamo;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo o alla polizia giudiziaria presso il Tribunale di Bergamo;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia.

La segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario serve per far partire le indagini al fine di appurare se effettivamente sia stato commesso un reato.

La segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni serve per attivare misure di protezione del bambino.

Nel caso di segnalazione penale non vale il principio di trasparenza, chi inoltra la segnalazione non può convocare i genitori e informarli dell'avvenuta denuncia.

4.4 COSE DA NON FARE

Non informare direttamente la famiglia del minore. Le modalità e i tempi della eventuale comunicazione alla famiglia saranno definiti sentito il Pubblico Ministero procedente che stabilisce se, in che termini e con quali limiti, la segnalazione potrà essere comunicata alla famiglia.

Non informare la persona accusata dal minore o chiedergli chiarimenti.

Non fare delle inchieste sulla veridicità dei fatti e porre domande sia alla persona accusata dal minore sia ad altri minori-compagni di scuola su tali fatti. Soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova.

4.5 COMPORAMENTI IMPORTANTI

Nel caso in cui il minore presenti lividi, ecchimosi o altri segni di lesioni, occorre contattare immediatamente:

- il servizio Tutela minori territoriale (o qualora non fossero disponibili),
- il 112 (Numero unico per le emergenze) o il 113 (Polizia di Stato),

i quali provvederanno ad informare il magistrato di turno che potrà disporre eventualmente la refertazione medica presso una struttura sanitaria.

Si pone il problema della refertazione sanitaria in casi di ragionevole dubbio in merito a maltrattamento grave e abuso sessuale: in questi casi la scuola può segnalare direttamente all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) anche per essere autorizzato ad accompagnare il minore presso una struttura sanitaria. Contestualmente la scuola informa il servizio Tutela minori territoriale per l'attivazione degli interventi di protezione.

5. ALLEGATI

Appendice A: Sintesi guida operativa

Appendice B: Indirizzi utili

Appendice C: Definizioni